



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioc5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioc5.it



## Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 712

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

### 4. Giustizia Sportiva

#### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 28.02.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

**GARA DEL 25/01/2025: ASD REAL CASTEL FONTANA - ASD CASAGIOVE FUTSAL CLUB**  
**Reclamo proposto da: ASD Casagiove Futsal Club**

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società A.S.D. CASAGIOVE FUTSAL CLUB avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2024 per le gare del campionato di Serie B, in quanto inseriva in distinta due giocatori non formati (Zampella Andrew nato il 23/07/2003 e Edoardo Palozzi nato il 15/07/1987) Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che il calciatore Edoardo Palozzi si trovava in posizione regolare in quanto possedeva tutti i requisiti per essere considerato formato, in quanto tesserato nelle stagioni sportive 1995/96 e 1996/97 prima del compimento del 14° anno di età, aggiungendo che l'assenza dello status di formato nel tabulato dipendeva da una limitazione del sistema informatico della Regione Lazio.

Il ricorso è fondato e viene accolto.

Per valutare se il predetto giocatore possa o meno considerarsi formato, in funzione del raggiungimento del numero minimo di calciatori formati schierati dalla A.S.D. REAL CASTEL FONTANA in occasione della gara in questione, si devono analizzare gli effetti della omessa attestazione ed indicazione come "formato" del medesimo sul tabulato della società.

In tema il mancato rilascio dell'attestazione e l'assenza della relativa indicazione sul tabulato della società la giurisprudenza sportiva ha più volte chiarito che "il sistema centrale informatico AS 400 non distingue lo status del calciatore dilettante formato in Italia da quello del calciatore mero dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l'inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori



tesserati (... omissis ...) Da ciò deriva che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni che lo legittimano, solo da momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni, nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D.: ed è solo da tale momento che quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale" (Corte sport. App., in C.U. FIGC 22 gennaio 2018, n. 077/CSA; in senso conforme, Corte sport. App., in C.U. FIGC 21 maggio 2018, n. 147/CSA; Corte Sport. App., in C.U. FIGC 7 agosto 2018, n. 015/CSA; Corte Sport. App., in C.U. FIGC 17 aprile 2019, n. 135/CSA).

Lo scrivente non ha motivo di discostarsi dal tale orientamento in forza del quale il mancato rilascio dell'attestazione e l'assenza della relativa indicazione sul tabulato della società alla data della disputa dell'incontro non consentono di attribuire al calciatore Edoardo Palozzi lo status di calciatore formato per la predetta gara.

A ciò si aggiunga che dagli accertamenti esperiti presso gli archivi informatici della F.I.G.C., contenenti tutti i dati e le informazioni presenti nei sistemi federali, è emerso che il calciatore Edoardo Palozzi risulta tesserato per la prima volta solo in data 12/10/2006 per la Società Rocca di Papa A.S.D. e per tale motivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, non risulta tesserato per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età;

Tanto premesso è risultato provato che la A.S.D. REAL CASTEL FONTANA abbia impiegato nella gara in questione i giocatori Zampella Andrew e Edoardo Palozzi, entrambi non formati alla data di disputa dell'incontro, e quindi in numero superiore a quello previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie B per il quale "Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di inserire in distinta giocatori formati. In deroga a quanto disposto nel precedente capoverso, nelle stesse gare le Società possono inserire in distinta un giocatore non formato."

Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 541 del 29/01/2025 si decide:

- di accogliere il ricorso comminando alla A.S.D. REAL CASTEL FONTANA, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
- la tassa di reclamo non è dovuta.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 28/02/2025.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Stefano Castiglia